

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER DIRITTO DI PRELAZIONE TECNOLOGICO

## TRA

Denominazione : INNTEK S.R.L.  
Sede Legale : San Donà di Piave (VE) - Via Calnova 60  
Partita I.V.A. : 03382610271  
Numero REA : VE 303648  
Legale Rappresentante : Ivano Urban  
Telefono : 0421-221188  
e-mail : [info@inntek.eu](mailto:info@inntek.eu)  
Sito web : [www.inntek.eu](http://www.inntek.eu)

## E

Denominazione : .....  
Sede Legale : .....  
Partita I.V.A. : .....  
Numero REA : .....  
Legale Rappresentante : .....  
Telefono : .....  
e-mail : .....  
Sito web : .....

### **Premesso che**

- La INNTEK S.R.L. , parte in causa in qualità di soggetto Titolare di nuove tecnologie (di seguito solo Titolare), è una Organizzazione imprenditoriale finanziata con capitale privato che svolge sul mercato Nazionale e Internazionale una attività prettamente rivolta alla ricerca industriale di base comprendente l'ideazione di nuovi prodotti e/o processi industriali, ricerche e analisi sullo stato della tecnica anteriore, iter di brevettazione Nazionale ed Internazionale, studi preliminari di fattibilità industriale/commerciale, analisi e stime economico-finanziarie.
- La ....., parte in causa in qualità di soggetto Sponsorizzante Tecnologico (di seguito solo Sponsor) è una Organizzazione imprenditoriale finanziata con capitale privato che svolge sul mercato Nazionale e Internazionale una attività (industriale e/o di Servizi) che comprende.....

### **Considerato che**

L'attività di ricerca svolta dal Titolare ha un indirizzo industriale prettamente finalizzato all'innovazione di prodotto e/o processo inteso in un contesto di originalità come descritto nelle normative internazionali relative al Brevetto per Invenzione Industriale (PCT). Considerato che il Brevetto per Invenzione Industriale, o la sola domanda di questo, costituisce un titolo di Proprietà Intellettuale con diritti industriali/commerciali assoluti applicabili per anni 20 dalla data di Priorità in tutte le Nazioni dove sussista la sua regolare registrazione. Considerato che le caratteristiche tecniche elencate nel novero delle rivendicazioni inserite in un brevetto per invenzione industriale costituiscono la sostanza dei diritti assoluti di proprietà intellettuale legalmente applicabili fino a quando non vi sia fondamento di prova contraria.

I termini e le condizioni che regolamentano il presente Contratto di Sponsorizzazione per Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante sono stati discussi e decisi tra le parti in comune intesa, ed essi rappresentano la sostanza degli impegni reciproci che le parti intendono sostenere.

## TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Finalità del Contratto di Sponsorizzazione per Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante**

Tenuto conto della sussistenza di un progetto industriale che descrive l'ingegnerizzazione, l'industrializzazione e la commercializzazione di uno o più prodotti conseguenti a una o più invenzioni brevettate o in corso di brevettazione facenti capo al Titolare; tenuto conto che lo Sponsor ha ritenuto le competenze inerenti alla propria attività industriale e/o nel ramo dei servizi attinenti al progetto industriale in essere, con il presente contratto il Titolare si impegna, a fronte del pagamento di una determinata somma in denaro da parte dello Sponsor, a far valere presso terzi i Diritti Industriali di sua proprietà affinché lo Sponsor rientri in un contesto di partenariato per lo sviluppo di un nuovo progetto industriale nella qualità di socio di capitali e/o come semplice fornitore di beni sottoforma di prodotti e/o servizi.

### **Art. 2 – Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante**

Il Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante (solo DPT di seguito) è lo strumento giuridico che il Titolare mette a disposizione dello Sponsor affinché quest'ultimo lo eserciti per entrare a fare parte di un costituendo partenariato industriale/commerciale, associatosi in funzione allo sviluppo di un nuovo progetto imprenditoriale. Le condizioni di applicabilità del DPT sono strettamente vincolate alle condizioni e ai termini come descritti di seguito:

- a) La sponsorizzazione per il DPT non vincolante si intende per la fornitura di uno specifico prodotto e/o servizio di cui lo Sponsor descriverà in dettaglio nell'Art. 7 del presente contratto.
- b) In caso di eventuali controversie la quotazione massima di fornitura verrà definita sul valore medio di mercato riscontrato sulla base della raccolta di 3 offerte fornite da competitors esterni all'azione di partenariato.
- c) Di fronte alla necessità di svolgere un lavoro di preventivazione, come descritto al paragrafo "b", verranno strettamente considerate offerte raccolte da Aziende operanti nel solo territorio in cui è stata sottoscritta la sponsorizzazione per DPT.
- d) Lo Sponsor si impegna nei confronti del partenariato costituendo di apportare le proprie competenze tecniche relativamente al settore di propria attinenza e di partecipare ai lavori di partenariato.
- e) Allo Sponsor, una volta presa piena visione dello svolgimento dei lavori di partenariato, verrà data facoltà di decidere se fare parte all'impresa costituenda nella qualità di socio di capitale o come semplice fornitore di beni e/o servizi.
- f) Lo Sponsor, ritenute le condizioni e i termini di fornitura non condivisibili con le proprie competenze tecniche o di carattere competitivo economico, potrà avvalersi in qualsiasi momento della condizione non vincolante al Diritto di Prelazione Tecnologico offerta dal presente contratto, esprimendo la volontà di uscire dal partenariato industriale senza nessun obbligo pregresso.

### **Art. 3 – Estensione del valore contrattuale**

Il Titolare si impegna, per il solo ambito territoriale ove vige la sponsorizzazione, a fare valere presso terzi quanto sancito nel presente contratto che sott'intende tutte le formule previste per il trasferimento tecnologico ivi compresa la cessione, la licenza e la eventuale comproprietà dei brevetti concessi o in fase di concessione come descritti nel successivo Art. 6.

### **Art. 4 – Durata temporale del contratto di sponsorizzazione**

I tempi che identificano la scadenza della sponsorizzazione oggetto del presente contratto sono da intendersi direttamente collegati al tempo residuo di applicabilità dei Diritti di Proprietà Industriale come definita per i brevetti di invenzione (20 anni), da calcolarsi nel residuo di tempo restante a partire dalla data di priorità riportata dal brevetto/i in oggetto al presente contratto.

**Art. 5 – Progetto industriale oggetto del contratto di sponsorizzazione**

Il progetto industriale porta il titolo di ..... ipotizzato per lo sviluppo di un nuovo prodotto/i protetti da diritti industriali assoluti e descritti nella documentazione complementare al presente contratto (scheda progetto – presentazione progetto). I settori industriali direttamente e/o indirettamente coinvolti per l’implementazione industriale/commerciale sono stati individuati in: .....

**Art. 6 – Proprietà Intellettuale/Industriale di riferimento**

Le caratteristiche tecniche della nuova tecnologia/e e/o prodotto/i inserita/o nel progetto industriale da implementare sono contenute nel novero delle rivendicazioni riportate nella domanda di Brevetto per Invenzione Industriale avente come data di priorità il .../.../..... Equivalente al numero IT..... di cui succedanei, se presenti, EP..... US..... etc. ed esse costituiscono i fondamenti per la rivalsa presso terzi dei Diritti Industriali assoluti per le Nazioni in cui sono attivi.

**Art. 7 – Competenze e specializzazioni dello Sponsor**

Lo Sponsor si candida a fare parte alle azioni di sviluppo industriale-commerciale, nelle formule previste nell’Art. 2 a/b/c/d fermo restando al paragrafo f, mettendo a disposizione le proprie competenze industriali e/o di servizi descrivibili nelle fattispecie in..... di cui nello specifico uno solo dei settori sotto indicati:

- a) Studi, analisi e consulenze in stretta relazione con gli obbiettivi industriali e/o imprenditoriali di riferimento (indicare nello specifico quali).
- b) Progettazione e ingegnerizzazione di prototipi nonché test e collaudi per l’ottimizzazione di prodotto (indicare il riferimento specifico).
- c) Fornitura di beni e/o servizi (indicare nel dettaglio specifiche e caratteristiche della fornitura).
- d) Organizzazione e gestione della rete commerciale ivi comprese tutte le azioni ad essa connesse per il raggiungimento degli obbiettivi comuni.

**Art. 8 – Territorialità della sponsorizzazione e relative quotazioni**

Il Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante può essere esercitato in tutte le Nazioni contraenti al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT) in cui sono attivi i diritti industriali facenti capo al Titolare, di cui la sponsorizzazione avente come fine l’esercizio di tale Diritto è opzionabile a una o più Nazioni, per settori geografici distinti o per la combinazione di entrambe le soluzioni. Le opzioni di sponsorizzazione e le loro quotazioni sono da intendersi per ogni anno solare suddivise nell’ordine di seguito riportato e da pagarsi entro la prima decade di ogni anno.

- Per ogni singola Nazione annoverata nell’Unione Europea € 10.000
- Per tutte le Nazioni annoverate nell’Unione Europea (30 Nazioni) € 30.000
- Continente Nord Americano (Canada e Messico comprese) € 50.000
- Continente Sud Americano € 10.000
- Area Medio Orientale (da definire) € 15.000
- Area Orientale (Giappone, Corea del Sud, Cina e India) € 50.000

**Art. 9 – Nazioni e/o settori territoriali in cui viene attivato il Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante.**

Il Titolare concede allo Sponsor il Diritto di Prelazione tecnologico non vincolante, nei termini e condizioni come descritti nell’Art. 2-3-4-5-6, per le seguenti Nazioni o settori territoriali:

.....  
.....  
.....  
.....

**Art. 10 – Facoltà di recesso da parte del Titolare**

Il Titolare si riserva la facoltà di annullare allo Sponsor il Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante per una o più nazioni e/o settori geografici interessati dalla sponsorizzazione senza una giustificata motivazione. A fronte della facoltà di recesso il Titolare si impegna a versare allo Sponsor un compenso in denaro equivalente alla somma di tutte le annualità precedentemente pagate dallo Sponsor in cui verrà applicata una maggiorazione del 30% come penale aggiuntiva. L'annullamento del Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante diventerà effettivo contestualmente alla data in cui sarà effettuato il risarcimento comprensivo della relativa penale.

**Art. 11 – Decadenza del Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante**

Lo Sponsor perderà il Diritto di Prelazione Tecnologico non vincolante qualora si verificassero le seguenti condizioni:

- a) Il mancato pagamento della quota annua di sponsorizzazione con specifico riferimento a ogni singola Nazione o settore geografico contrattualmente in essere con lo Sponsor come indicato nel Art. 9.
- b) L'incapacità da parte dello Sponsor di soddisfare agli impegni assunti nei confronti del partenariato industriale come descritti nell' Art. 7.

**Art. 12 – Clausole accessorie**

Indicare eventuali condizioni o termini da fare valere in ambito contrattuale.

Titolare:

.....

.....

.....

.....

.....

Sponsor:

.....

.....

.....

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso visione e condiviso le premesse, considerazioni, condizioni e termini come descritti nel presente contratto in particolare modo gli Art. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12, e di accettare i relativi impegni reciproci.

Luogo.....

Data.....

Per Accettazione  
(Sponsor)

Per Accettazione  
(Titolare)